



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 3 DEL 30/09/2024

Oggetto: Dichiarazione dello stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 15 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott.PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000, recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n. 51 del 22 dicembre 2017, recante “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2002, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 174 del 15 aprile 2024, recante “Approvazione piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2024”;

Richiamate le raccomandazioni del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 7 maggio 2024 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024), aventi ad oggetto: “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano - rurale e ai rischi conseguenti”

Considerato che:

- L'art. 4 della Legge Regionale n. 51/2017 espressamente prevede che: *“Fatti salvi i contenuti del Piano AIB, in occasione di situazioni meteorologiche favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi, sentita la struttura regionale competente per materia e le autorità preposte, il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie”*;
- Nel Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2024 è riportato il periodo di svolgimento delle attività di antincendio boschivo per la corrente annualità 2024, il periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre;
- La “coda” della campagna antincendio boschivo estiva 2023 è stata caratterizzata da picchi che, sia in termini di numero di eventi che di superfici bruciate, sono stati eccezionali tanto che hanno portato ad un prolungamento del periodo della campagna estiva antincendio;
- L'attuale andamento climatico presenta temperature ancora superiori alle medie storiche dello stesso periodo e un'assenza di precipitazioni con conseguenze sia sulle aree agricole che su quelle vegetate, che stanno determinando condizioni particolarmente favorevoli per l'innescò e la propagazione degli incendi con possibili forti impatti sul territorio;

Atteso che l'evidenziate condizioni climatiche impongono l'adozione di idonee misure per una più efficace azione di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al fine di scongiurare rischi per la pubblica incolumità e dell'ambiente, a salvaguardia dell'intero territorio regionale

DICHIARA

lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 15 ottobre 2024

ORDINA

- ✓ E' vietato
 - accendere fuochi all'aperto nei boschi o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;
 - di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
- ✓ E' altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità:

- accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
 - l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
- ✓ E' vietato:
 - l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
 - nel periodo di massima pericolosità fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano.
- ✓ E' consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
 - ✓ Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile 800.496.496 o dei Vigili del Fuoco o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Amministrazione Provinciale).
 - ✓ Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso e collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica.
 - ✓ Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario a eseguire le operazioni di bonifica atte a eliminare ogni focolaio residuo.

DISPONE

- Demandare all'U.O.A. Politiche della montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo l'adozione di ogni misura necessaria per garantire l'attuazione della presente Ordinanza, nonché la sua massima diffusione e la notifica alle Autorità competenti;
- La presente Ordinanza sarà attuata nel rispetto di quanto contenuto nel Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di cui alla D.G.R. n. 174 del 15 aprile 2024;
- La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 353/2000 e s.m.i., art. 12 della L.R. n. 51/2017, nonché quelle penali previste dalla normativa in atto vigente.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)